


Città di Erice



Approvato con deliberazione consiliare n. 12 del 17.02.2020

REGOLAMENTO PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

- Art. 1 - Premesse
- Art. 2 - Oggetto e finalità del Regolamento
- Art. 3 Definizioni
- Art. 4 - Soggetti interessati
- Art. 5 - Materiali compostabili
- Art. 6 - Materiali da non introdurre nel composto
- Art. 7 - Modalità di trattamento dei materiali da compostare
- Art. 8 – Requisiti ed obblighi per fare attività di compostaggio domestico
- Art. 9 – Distanze minime di realizzazione del sito di compostaggio, metodologie di compostaggio ed utilizzo del compost
- Art. 10 - Compostiere
- Art. 11 - Benefici
- Art. 12 - Modalità di adesione e recesso dal progetto compostaggio
- Art. 13 – Riduzione tariffaria
- Art. 14 - Albo dei compostatori
- Art. 15 - Modalità di richiesta della compostiera
- Art. 16 – Verifiche e controlli
- Art. 17 - Modalità di consegna della compostiera
- Art. 18 - Condizioni a carico dell'utente
- Art. 19 - Sanzioni
- Art. 20 – Altre disposizioni
- Art. 21 - Allegati e convenzione

Art. 1 - Premesse

Tutti i cittadini sono impegnati a prestare la massima collaborazione nell'attuazione delle metodologie di raccolta differenziata dei rifiuti. A questo fine l'Amministrazione Comunale promuove l'introduzione della pratica del compostaggio domestico per la riduzione dei rifiuti organici che sono conferiti al servizio pubblico, incentivando tale pratica attraverso la fornitura in comodato d'uso gratuito di apposite compostiere.

Il presente regolamento si estende anche a coloro che sono in possesso di una compostiera o fanno nei modi previsti la pratica del compostaggio.

Il compostaggio è parte integrante di un insieme di iniziative legate al corretto espletamento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e più in generale volte alla salvaguardia dell'ambiente, alla riduzione complessiva dei rifiuti e alla valorizzazione delle risorse ambientali del territorio.

Il compostaggio domestico può svolgere una rilevante azione ai fini di incrementare la fertilità dei terreni, orti e giardini, utilizzando sostanze che abitualmente vanno ad incrementare la massa complessiva dei rifiuti, operando quindi un doppio risparmio, sia collettivo che personale di chi lo pratica.

Art. 2 – Oggetto e finalità del Regolamento

Il presente Regolamento ha il fine di disciplinare la pratica del compostaggio domestico prevedendo la relativa riduzione sulla tassa Tariffa Puntuale e TARI e simili, per le utenze domestiche presenti nel territorio comunale che si attiveranno nella corretta pratica del compostaggio domestico.

Art. 3 – Definizioni

Visto, in particolare, l'Art. 183 del D.Lgs. 152/2006 il compostaggio domestico è un sistema di trattamento domiciliare dei rifiuti organici provenienti da piccole aree verdi (sfalci di erba, piccole potature, fiori recisi e simili) e dall'attività domestica (scarti di cucina, frutta e vegetali).

Dalla trasformazione di detti rifiuti si ottiene il COMPOST, ovvero un terriccio soffice e ricco di sostanze nutritive da utilizzare come ammendante del terreno del proprio orto o giardino.

Questa pratica si basa sulla raccolta differenziata dei rifiuti organici che non vengono conferiti al servizio pubblico di raccolta, ma accumulati dall'utente, nello stesso luogo in cui sono stati prodotti, in apposite compostiere.

Il compost prodotto dal processo di recupero dei propri rifiuti organici destinato all'auto consumo, non potrà essere conferito insieme ad altri rifiuti raccolti dal servizio N.U.

Art. 4 – Soggetti Interessati

Soggetti interessati del presente regolamento sono tutti gli utenti iscritti a ruolo TARI o Tariffa Puntuale del Comune di Erice, che intendono praticare il compostaggio domestico secondo le modalità previste dal presente regolamento e che si impegnano a non conferire al circuito di raccolta pubblica i rifiuti organici provenienti dalla cucina e/o giardinaggio.

Tali scarti devono provenire da normale uso domestico e non da attività produttive, aziende agricole, artigianali o commerciali, per le quali si rimandano alla normativa vigente.

I titolari di attività produttive che comunque volessero aderire al progetto, dovranno concordare preventivamente con l'Amministrazione Comunale e con l'A.S.P. per la relativa fattibilità.

L'adesione del singolo utente è volontaria ed è subordinata alla totale accettazione del presente regolamento e secondo quanto stabilito dalla convenzione di cui all'art. 21.

I contenitori per il compostaggio devono essere posizionati all'aperto e poggiare su suolo naturale.

La pratica del compostaggio dovrà essere effettuata su terreni privati, di proprietà o in disponibilità, pertinenziali o quantomeno adiacenti all'abitazione per cui si richiede lo sgravio, in quanto presupposto della riduzione della tariffa sui rifiuti è la pratica continuativa e non occasionale del compostaggio domestico per il recupero a fini agronomici della frazione verde e organica prodotta dall'utente. È ammessa la pratica del compostaggio anche in terreni di proprietà o in disponibilità che non si trovano nelle immediate vicinanze dell'abitazione, qualora l'utente dimostri la frequentazione abituale dei

luoghi, per motivi di lavoro o per pratiche di coltivazione amatoriale. Il luogo dove viene praticato il compostaggio deve essere ben definito ed identificabile.

Art. 5 – Materiali compostabili

Sono materiali compostabili:

- Scarti di cucina e preparazioni:
 - ❖ bucce e scarti di frutta, verdura, scarti vegetali di cucina
 - ❖ pane rafferma o ammuffito
 - ❖ pasta
- Altro:
 - ❖ penne di volatili, capelli
- Scarti provenienti dal giardino:
 - ❖ sfalci d'erba
 - ❖ foglie varie, paglia, fiori recisi o appassiti
 - ❖ trucioli di legno, rametti, potature, segature, cortecce
 - ❖ legno non trattato con prodotti chimici
- Sono materiali compostabili solo in modica quantità in quanto possono contenere antifermentanti oppure possono inibire l'azione dei lombrichi, organismi indispensabili allo svolgimento del processo:
 - ❖ bucce di agrumi
 - ❖ fondi di caffè
 - ❖ filtri di tè
 - ❖ cenere
 - ❖ materiale organico biodegradabile
- Sono materiali compostabili ma vanno mescolati e distribuiti in modo uniforme, poiché nel processo di decomposizione possono attirare insetti, ratti o altri animali superiori non funzionali al compostaggio:
 - ❖ scarti di cibo molto ricchi di proteine come carne, scarti di pesce, formaggi e salumi

Art. 6 – Materiali da non introdurre nel composto

Non è consentito introdurre nel composto, a titolo indicativo e non esaustivo, i materiali di seguito elencati:

- ❖ carta e cartone
- ❖ vetro e ceramica
- ❖ Metalli
- ❖ oggetti in gomma, plastica e materiale sintetico
- ❖ medicinali scaduti
- ❖ pile esauste
- ❖ antiparassitari
- ❖ scarti di legname trattati con prodotti chimici
- ❖ riviste patinate e carta con residui di vernice o carta oleata
- ❖ materiali di natura non organica in quanto fonte di inquinamento sia per il compost finale ottenuto, che per il suolo
- ❖ qualunque altro scarto che non sia citato all'art. 5 e materiali che possano contenere residui chimici o fisici non riconducibili a materiale organico biodegradabile.

Art. 7 – Modalità di trattamento dei materiali da compostare

È indispensabile ridurre il più possibile le dimensioni degli scarti vegetali da compostare e mescolare le diverse componenti al fine di ridurre i tempi di maturazione e rendere il composto omogeneo. Se non è possibile distribuire in maniera uniforme le diverse componenti è indispensabile mescolare il composto almeno una volta durante il processo.

Il processo di compostaggio, per svilupparsi correttamente, ha bisogno di ossigeno, umidità ed un giusto rapporto tra la componente fibrosa, che contiene carbonio, e quella proteica che contiene azoto.

Quando la prima è eccessiva (troppa ramaglia o segatura di legno) il processo stenta ad avviarsi, risulta molto lungo. Quando la seconda è preponderante, il processo si sviluppa in fretta, ma produce poco humus.

Bisogna quindi accertarsi che la miscela abbia una adeguata porosità (presenza di rametti e/o cippato) ed è opportuno effettuare periodici rimescolamenti per garantire una buona ossigenazione interna.

Art. 8 – Requisiti ed obblighi per fare attività di compostaggio domestico

1. I requisiti per fare compostaggio domestico sono i seguenti:

- a) il requisito fondamentale per partecipare all'iniziativa è disporre nella propria abitazione di un giardino, un orto, un parco o comunque un luogo all'aperto che offra la possibilità di successivo utilizzo del compost prodotto. Presupposto della riduzione sulla tassa rifiuti è infatti l'uso abitudinario, continuativo e non occasionale del compostaggio per il recupero ai fini agronomici della frazione verde e organica prodotta. Il luogo ove avviene il compostaggio dovrà essere ben definito e verificabile;
- b) per i nuclei familiari ubicati in zona agricola, è consentito l'uso di terreni agricoli di cui si ha disponibilità, purché siano ricompresi nel territorio comunale e sia verificabile l'attività di compostaggio, ad esclusione delle concimaie aziendali; non sono considerati strumenti per il compostaggio domestico le concimaie agricole;
- c) essere stabilmente residente nel territorio comunale ed essere iscritto a ruolo presso l'Ufficio Tributi dell'Amministrazione o, quali cittadini di nuova residenza, che abbiano presentato apposita denuncia per l'iscrizione al ruolo della Tassa Rifiuti;
- d) l'agevolazione è riservata a tutti i cittadini iscritti alla tassa rifiuti che intendono svolgere compostaggio domestico compresi i coltivatori diretti che svolgono tecniche di compostaggio solo relativamente ai rifiuti prodotti dalla propria abitazione;
- e) non avere insoluti pregressi in termini di Tassa dei Rifiuti;
- f) Non potranno essere ammesse le richieste se l'abitazione del richiedente non ha giardino;
- g) il compost dev'essere utilizzato su terreni privati, di proprietà o in disponibilità e, non può essere conferito insieme ad altri rifiuti raccolti dal Servizio N.U.. Se il luogo non è di proprietà, occorre dimostrare la piena disponibilità dell'area fornendo la documentazione che attesti l'affitto o il comodato d'uso dell'area.

2. Il compostaggio deve essere realizzato presso aree di pertinenza dell'abitazione o in disponibilità dell'utente aderente, in modo da non arrecare danno all'ambiente, non creare pericoli di ordine igienico - sanitario, non provocare disturbi con esalazioni moleste e comunque non dare luogo a qualsiasi altro disagio ai vicini. Circa le norme igieniche occorre fare riferimento alla disciplina vigente (codice civile e legislazione di settore).

3. Per ottenere buoni risultati, occorre valutare con attenzione la scelta del luogo in cui fare il compostaggio, tenendo conto di queste regole:

- I. non potranno essere ammesse le richieste se l'abitazione del richiedente possiede una superficie scoperta inferiore ai 25 mq;
 - II. l'ubicazione della compostiera non deve essere superiore a 100 m. dall'abitazione;
 - III. dal confine di altre proprietà o strada a m. 3;
 - IV. l'ubicazione deve essere su terreni privati o in disponibilità;
 - V. il luogo ove avvenire il compostaggio deve essere ben definito e verificabile;
 - VI. il compostaggio deve essere utilizzato su terreni privati o in disponibilità in caso di condominio l'area individuata deve essere approvata da consiglio condominiale;
 - VII. per le aree in comproprietà occorre che vi sia l'accordo di tutti i proprietari del terreno.
- E' obbligatorio, con qualsiasi sistema adottato mantenere il composto a diretto contatto del terreno, al fine di consentire il passaggio di microrganismi, lombrichi ed insetti responsabili del corretto sviluppo di tutto il processo e di evitare l'accumulo di percolato.

Art. 9 – Distanze minime di realizzazione del sito di compostaggio, metodologie di compostaggio ed utilizzo del compost

Per evitare comunque problemi (soprattutto di vicinato), è necessario mantenere la distanza minima dai confini di 2 metri prevista dall'art. 889 del codice civile e mantenere una distanza di 10 metri dalle abitazioni altrui.

1. La struttura di compostaggio deve essere collocata ad una distanza non inferiore a due metri dal confine della proprietà, può essere inferiore, previo accordo sottoscritto dal confinante e allegato alla richiesta.
2. La distanza dalla strada o da aree pubbliche, di norma, non potrà essere inferiore a due metri. Eventuale deroga potrà essere concessa ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, e su presentazione di domanda in carta libera solo qualora non siano individuabili altre aree idonee al posizionamento della compostiera.
3. Il richiedente si impegna ad informare, spiegare, rassicurare i vicini di casa/terreno sulla natura (rifiuto) e sugli scopi della propria nuova attività volontaria di compostaggio domestico per non causare disturbo al vicinato e solleva, contestualmente, l'Amministrazione da responsabilità in caso di eventuali contestazioni tra confinanti.
4. In prossimità delle abitazioni, il sito di compostaggio per mezzo di composter in plastica, fai da te o legno, dovrà essere posizionato ad almeno 10 metri da porte o finestre delle

altrui abitazioni limitrofe, con tutte le precauzioni del caso, allo scopo di non arrecare disturbo al vicinato.

5. Il composter può essere localizzato anche in aree di proprietà comuni (nel caso di abitazione con massimo tre nuclei familiari), con l'accordo di tutti i proprietari del terreno. Lo stesso vale anche per le aree in cui si andrà ad utilizzare il compost maturo; le stesse dovranno essere chiaramente individuabili e dovranno trovarsi all'interno del territorio comunale.


6. Una sola compostiera può intercettare il rifiuto umido di più nuclei familiari (massimo tre/quattro), con una proporzione di 70 litri per ogni componente del nucleo familiare. La tipologia e le dimensioni della pratica di compostaggio dovranno essere idonee a seconda del numero di conferitori.

Art. 10 – Compostiere



Per l'attuazione del processo di compostaggio i cittadini possono scegliere tra le compostiere aventi le caratteristiche di seguito elencate ovvero quelle fornite dal Comune di Erice.

Posto che non sono indispensabili attrezzature particolari per il compostaggio domestico della frazione umida, si applicano i seguenti metodi:

- a) Cumulo su terreno - compostaggio in cumulo all'aperto: ricorda la letamaia fatta dagli agricoltori e consiste nell'accumulare lo scarto organico in modo da favorire l'arieggiamento, avendo l'accortezza di formare un cumulo di dimensioni minime di 1,00 m. – 1,50 m. come base ed un'altezza compresa tra metri 0,60 m. e m. 1,5;




- b) Cassa di compostaggio in legno, aerazione e facile rivoltamento - compostiera artigianale autocostruita: contenitore costruito in maniera autonoma in rete o in legno, di forma cilindrica, troncoconica, esagonale o a parallelepipedo, dotato di coperchio e realizzato in modo da permettere una buona aerazione ed un facile rivoltamento. Se la compostiera è collocata in centri urbani, per ragioni estetiche e di decoro, dovrà essere realizzata con decoro;






- c) Concimaia o Buca, ossia compostaggio in buca con rivoltamento periodico - compostaggio in buche: si tratta di scavare due buche, una in uso e l'altra in riposo, con alternanza semestrale, foderando le pareti ad esempio con del legno e

prevedendo fori di drenaggio sul fondo;



- d) Composter chiuso (in plastica di tipo commerciale) - compostiera "prefabbricata": contenitore areato di capienze varie (da 400 a oltre 1000 litri), normalmente in commercio, in materiale plastico stabile ai raggi UV ed agli agenti atmosferici, dotato di un coperchio in sommità per l'introduzione del materiale da compostare e di uno sportello inferiore per il prelievo del compost maturo; garantisce aerazione ottimale e decomposizione rapida. I contenitori per il compostaggio devono essere posizionati all'aperto e poggiare su suolo naturale.



È obbligatorio, per le prime tre tipologie di compostaggio, mantenere il composto a diretto contatto del terreno, al fine di consentire il passaggio dei microrganismi, lombrichi ed insetti indispensabili al corretto sviluppo del processo e di evitare l'accumulo di percolato. L'utente che effettua il compostaggio con o senza il contenitore, deve sempre tenere presente le norme di igiene e può essere sottoposto a controlli periodici da parte delle autorità competenti, comunali, provinciali, sanitarie.

Il compostaggio domestico dovrà avvenire su terreni privati, di proprietà o in disponibilità, pertinenziali o quantomeno adiacenti all'abitazione per cui si richiede lo sgravio. Presupposto della riduzione sulla tassa rifiuti è l'uso abitudinario, continuativo e non occasionale del compostaggio per il recupero a fini agronomici della frazione verde e organica prodotta.

È assolutamente vietato utilizzare il contenitore per scopi diversi da quelli previsti dal presente regolamento, pena il ritiro dello stesso da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 11 – Beneficio

L'utente che aderisce al compostaggio domestico può usufruire in comodato gratuito di una compostiera domestica, nonché di uno sgravio, di cui all'art.13.

Il vantaggio principale del compostaggio domestico è costituito dall'ottenimento, in casa e a costo zero, di un prodotto di alto potere fertilizzante, fino al doppio del valore nutritivo dei prodotti chimici in commercio. Il compost è in grado di rendere autosufficiente il terreno dal punto di vista nutritivo e di arricchirlo in maniera del tutto naturale, contrasta la sterilità dei terreni causato dall'uso improprio di parassitari, riattiva il processo biologico naturale che contrasta e minimizza le più frequenti malattie di fiori, piante e ortaggi.

La comunità intera beneficia dell'attività di compostaggio domestico per la riduzione dei costi e delle emissioni nocive legate alla raccolta, al trasporto e al trattamento della frazione umida dei rifiuti in impianti esterni.

Art. 12 – Modalità di adesione e recesso dal progetto compostaggio

I contribuenti interessati ad aderire al progetto compostaggio domestico devono presentare apposita domanda, esclusivamente mediante il Modello A, allegato al presente

regolamento, che va compilato in ogni sua parte dalla persona fisica contribuente TARI o Tariffa Puntuale.

L'utente che intende cessare la pratica del compostaggio domestico è tenuto a dare preventiva disdetta, comunicando la data di cessazione mediante il Modello B allegato al presente regolamento. La disdetta in corso d'anno comporta la perdita del diritto alla riduzione a partire dal bimestre solare successivo alla data di cessazione della pratica del compostaggio domestico. L'eventuale recupero del beneficio non spettante avverrà mediante apposita iscrizione nella lista di carico suppletiva del medesimo anno o in quella principale dell'anno successivo.

Art. 13 – Riduzione tariffaria

1. Le utenze che, di fatto, conducono in maniera continuativa l'attività di compostaggio domestico hanno diritto ad una riduzione in percentuale sulla TARI, la cui riduzione è menzionata all'art.19 comma 2 nel vigente regolamento TARI approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67/2014 e s.m.e i.

2. Le utenze che vengono iscritte nell'elenco comunale dei nuclei familiari che di fatto fanno compostaggio domestico devono comunicare immediatamente l'eventuale cessazione dell'attività di compostaggio.

Art. 14 – Albo dei compostatori

L'Albo Comunale dei compostatori è l'elenco degli utenti che dichiarano di trattare, in modo autonomo, i rifiuti compostabili secondo le disposizioni del presente Regolamento, non conferendoli al servizio pubblico e che desiderano accedere alle facilitazioni e sgravi previsti dall'Amministrazione comunale.

Il Comune di Erice si impegna a redigere un albo compostatori contenenti i dati delle utenze che hanno effettuato il compostaggio e che sono risultati in regola con i controlli di volta in volta effettuati dagli uffici ai sensi del presente regolamento. Tale Albo sarà periodicamente reso pubblico.

L'iscrizione all'Albo Comunale dei compostatori avviene, per gli utenti aventi diritto, dietro presentazione di apposita domanda (Modello A), sottoscrizione della convenzione (Modello C).

L'Amministrazione comunale per sensibilizzare l'utenza alla corretta gestione dei rifiuti prevede l'istituzione di corsi di formazione. Ai corsi può partecipare un componente del nucleo familiare contribuente TARI o Tariffa Puntuale.

L'Amministrazione Comunale per l'efficace svolgimento dei suddetti incontri formativi, potrà avvalersi di associazioni specializzate sull'argomento.

Art. 15 – Modalità di richiesta della compostiera

La compostiera viene concessa al contribuente, in affidamento a tempo indeterminato, dietro presentazione di apposita richiesta (Modello A). La compostiera rimane di proprietà del Comune che può revocarne l'affidamento in qualunque momento con apposita determinazione di servizio per cause inerenti un uso non conforme accertato con sopralluogo degli organi competenti.

Non sarà affidata più di una compostiera per nucleo familiare.

Non potranno essere ammesse le richieste di compostaggio qualora l'utente non possieda idonea superficie dove utilizzare il prodotto ottenuto.

È possibile richiedere la compostiera in qualità di domiciliati e/o affittuari, indicando il nominativo del proprietario dell'abitazione. La compostiera rimane in dotazione all'abitazione all'utente che ne ha fatto richiesta. Nel caso in cui l'utente non ne potrà usufruire nella nuova abitazione ha l'obbligo di riconsegnarla al Comune.

Art. 16 – Verifiche e controlli

1. Le verifiche di corretto utilizzo della compostiera vengono effettuate dal Comune di Erice anche mediante incarico ad enti e/o istituzioni esterne, e/o attraverso i tecnici comunali e/o Polizia Municipale.
2. Per gli anni successivi la verifica è effettuata a campione, anche più volte all'anno, con date stabilite dal Comune di Erice;
3. Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento il sopralluogo di personale dell'Amministrazione o ad altro personale appositamente incaricato che provvederà all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio domestico della frazione umida;

4. Qualora nel corso di un controllo sia riscontrato che il compostaggio domestico della frazione umida non sia in corso di effettuazione o che tale effettuazione sia realizzata solo parzialmente, in modo sporadico o non conforme a quanto stabilito nel presente regolamento, la riduzione sarà revocata, con provvedimento del Responsabile del Servizio Tributi a seguito di verbale redatto dall'incaricato alle ispezioni. Il Servizio tributi provvederà, altresì, all'eventuale recupero del beneficio non spettante.

5. Per ottenere nuovamente la riduzione, l'utente a cui sarà revocata, dovrà presentare una nuova richiesta l'anno successivo;

6. Il nome e l'indirizzo delle famiglie che avranno aderito all'iniziativa sarà trasmesso alla Società che gestisce il Servizio di Raccolta Rifiuti ai fini del controllo dei rifiuti umidi eventualmente conferiti al Servizio. L'Amministrazione si avvale delle segnalazioni sia dei cittadini che degli operatori del Gestore che effettuano il ritiro porta a porta, i quali controllano puntualmente che gli utenti dotati di compostiera non conferiscano rifiuti organici, sfalci verdi e scarti vegetali al circuito di raccolta. Nel caso che gli utenti dotati di compostiera conferissero al circuito di ritiro i rifiuti compostabili sarà cura degli operatori il non ritiro accompagnato dal rilascio di relativa nota e segnalazione all'ufficio competente comunale.

7. Nel caso in cui l'utente si rifiutasse di sottoporsi a tali verifiche o risultasse inadempiente, l'Amministrazione dispone il ritiro della compostiera e la perdita dei relativi benefici.

8. L'Amministrazione inoltre dà il proprio contributo all'attività di ispezione svolta dagli organi competenti provinciali e sanitari.

Nel caso di sparizione, occultamento, rottura o distruzione dovuta ad evidente imperizia nell'utilizzo della compostiera, l'ufficio intima, avendone comprovato e descritto le cause, di imporre all'affidatario il pagamento di una somma a rimborso del costo della compostiera tramite addebito sul ruolo del contribuente intestatario dell'utenza.

Art. 17 – Modalità di consegna della compostiera

Le compostiere saranno consegnate singolarmente e/o anche a seguito di appositi incontri organizzati dall'Amministrazione Comunale. Lo scopo degli incontri sarà quello di informare e formare gli utenti interessati sulle modalità di corretta gestione della pratica del compostaggio, sulle buone pratiche, sulle problematiche comuni e su come affrontarle al fine di ottenere un compost di qualità da poter utilizzare come fertilizzante.

A conclusione degli incontri, a tutti i partecipanti saranno consegnati gli attestati di partecipazione, le compostiere ed un simbolo identificativo (adesivo, mattonella, stemma) dell'utenza che aderisce alla pratica del compostaggio domestico che identifica l'immobile aderente alla pratica del compostaggio.

Art. 18 – Condizioni a carico dell'utente

L'utente che aderisce alla pratica del compostaggio è tenuto ad apporre il simbolo identificativo dell'utenza che pratica il compostaggio domestico.

Il simbolo deve essere chiaramente visibile e deve individuare univocamente l'immobile di riferimento. Il simbolo deve essere esposto con continuità per tutto il periodo di adesione.

Il simbolo potrà contenere anche indicazioni e simbologie accessorie oltre a messaggi di buona pratica.

Nel caso di utenti residenti in condomini o abitazioni plurifamiliari, il simbolo deve essere apposto sulla cassetta delle lettere o eventualmente su supporto appositamente collocato con l'ulteriore indicazione dell'intestatario dell'utenza.

Art. 19 – Sanzioni

Nel caso in cui i cittadini si rifiutassero di sottoporsi alle verifiche di cui all'articolo 16 o risultassero inadempienti l'Amministrazione dispone la decadenza delle agevolazioni tariffarie TARI.

Art. 20 – Altre disposizioni

1. Il richiedente è tenuto e si impegna ad effettuare correttamente anche le raccolte differenziate organizzate dal servizio pubblico, ed in particolare la raccolta differenziata di carta, plastica e vetro.
2. Eventuale rifiuto verde proveniente da sfalci, potature o residui dell'orto, in esubero rispetto alla capacità di compostaggio dovrà essere conferito presso il centro di raccolta rifiuti o a "porta a porta".
3. il Compost prodotto dal processo di compostaggio non potrà, in ogni caso, essere smaltito con altre frazioni.

4. E' vietata la miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti compostabili;
5. E' vietato introdurre nelle compostiere rifiuti diversi da quelli consentiti elencati nel presente Regolamento;
6. E' vietato depositare i rifiuti nella compostiera quanto il loro volume sia tale da impedire la chiusura del coperchio ed abbandonare i rifiuti nei pressi del medesimo contenitore;
7. E' vietato impiegare le compostiere per usi impropri e/o trasportare in luoghi diversi da quelli dichiarati nella domanda di adesione al Compostaggio domestico;
8. E' vietata la combustione dei rifiuti di qualsiasi tipologia e natura;
9. Sono vietati l'abbandono, lo scarico ed il deposito di qualsiasi tipo di rifiuto compostabile su tutte le aree pubbliche e/ private;
10. E' vietata l'immissione di qualsiasi tipologia di rifiuti, inclusi quelli destinati al compostaggio, allo stato solido e/o liquido nelle acque superficiali e/o sotterranee.

Art. 21 – Allegati e convenzione

- ✓ Modello A: richiesta di adesione al compostaggio domestico della frazione umida dei rifiuti solidi urbani.
- ✓ Modello B: richiesta di cessazione al compostaggio domestico della frazione umida dei rifiuti solidi urbani.
- ✓ Modello C: convenzione per l'adesione volontaria alla pratica del compostaggio domestico della frazione umida dei rifiuti solidi urbani.
- ✓ Guida al compostaggio domestico.

Oggetto: **RICHIESTA DI ADESIONE AL COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

(Delibera di C.C. n. ____ del _____)

Io sottoscritto/a _____, nato/a il
____/____/____ a _____ e
residente/domiciliato a _____ in Via/Piazza
_____ n. ____ Codice Utente TARI _____ -
tel. _____

CHIEDO

__ di poter effettuare il compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti domestici presso l'abitazione sita in via/P.za _____ n.____, dati catastali: foglio _____ particella _____ sub _____, adibita a residenza annuale/stagionale;

DICHIARO

- che il compostaggio verrà attuato utilizzando solo la compostiera
- che l'umido sarà unicamente prodotto dal mio nucleo familiare composto da nr. _____ persone;
- che i prodotti di risulta saranno utilizzati nel mio orto e/o giardino di mq. _____ circa;
- che la struttura di compostaggio sarà collocata:
 - o su un giardino con una superficie scoperta di mq. _____;
 - o l'ubicazione sarà a m. _____ dall'abitazione;
 - o dal confine di altre proprietà o strada a mt. _____;
 - o ubicazione su terreni;
 - o di essere in regola con i pagamenti TARI

ERICE _____

IL RICHIEDENTE

Oggetto: **RICHIESTA DI CESSAZIONE AL COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

(Delibera di C.C. n. ____ del _____)

Io sottoscritto/a _____, nato/a il
____/____/____ a _____ e residente a
_____ in _____ Via/Piazza
_____ n. ____ Codice Utente TARI _____ -
tel. _____

COMUNICO

Che dal giorno _____ cesserò di praticare il compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti domestici presso l'abitazione sita in via/P.za _____ n. _____, adibita a residenza annuale/stagionale;

MI IMPEGNO

A riconsegnare contestualmente, al Servizio Ecologico del Comune di Erice, la compostiera fornita in comodato d'uso gratuito.

A tal uopo

DICHIARO

di avere preso visione del regolamento del compostaggio domestico del Comune di Erice e di accettarne integralmente il contenuto.

ERICE _____

IL RICHIEDENTE

**CONVENZIONE PER L'ADESIONE VOLONTARIA ALLA PRATICA DEL
COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI SOLIDI
URBANI**

Premesso che :

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____ è stato approvato il Regolamento Comunale per il Compostaggio Domestico;

Art. 1

Io sottoscritto/a _____, nato/a il
_____/_____/_____ a _____ e residente a
_____ (in _____ Via/Piazza)
_____ n. _____ Codice Utente TARI _____ -
tel. _____

Intestatario/a della TARI, si impegna:

- a recuperare la frazione umida e verde dei rifiuti prodotti dal proprio nucleo familiare, presso la propria abitazione per mezzo del compostaggio domestico e di utilizzare i prodotti solo sul proprio orto, giardino, fioriere;
- a non conferire al circuito di ritiro/raccolta rifiuti (porta a porta, ecc.) scarti di cucina, vegetali e sfalci verdi, ramaglie e residui di potatura provenienti dal proprio giardino o orto.

Art. 2

Il compostaggio sarà effettuato utilizzando esclusivamente la compostiera

Art. 3

La presente convenzione ha validità anche per gli anni successivi. Qualora il compostaggio domestico non venga più attuato, l'utente deve comunicare la variazione al Comune

Art. 4

L'utente si impegna ad accettare le verifiche periodiche che verranno effettuate, anche senza preavviso, da parte del personale incaricato dal Comune per accertarne la conformità a quanto convenuto nei precedenti articoli e l'effettiva pratica del compostaggio. La convenzione avrà decadenza (con effetti a partire dalla data della presente convenzione) sia in caso di non accettazione del controllo, sia in caso di accertamento della non conformità dell'operazione di compostaggio.

Art. 5

Il Regolamento Comunale di igiene urbana del Compostaggio Domestico ed il Regolamento Comunale TARI disciplinano l'applicazione, le modalità e l'entità dell'eventuale sconto/riduzione per gli utenti aderenti alla pratica del compostaggio domestico.

RICHIEDENTE
Intestatario della TARI

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ai sensi dell'art. 13, D.Lgs 196/03)

Come previsto dall'art. 13, D.Lgs 196/03, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei cittadini e della loro riservatezza. La richiesta dei dati ha il solo scopo di organizzare la raccolta dei rifiuti e delle comunicazioni relative. I dati saranno comunicati solo a personale dell'Amministrazione Comunale.

in disponibilità (in allegato dichiarazione di assenso del proprietario/comproprietario/delibera di condominio)

-Il luogo ove praticare il compostaggio è ben definito e verificabile

SI

NO

Il compostaggio sarà utilizzato presso

- di aver preso visione del Regolamento del compostaggio domestico del Comune di Erice e di accettarne integralmente il contenuto.

M I I M P E G N O

- a non conferire al circuito di ritiro/raccolta rifiuti (porta a porta, ecc.) scarti di cucina, vegetali e sfalci verdi, ramaglie e residui di potatura provenienti dal proprio giardino o orto;

- ad utilizzare la compostiera in modo corretto,

- a permettere l'accesso all'area dove è situata la compostiera al personale incaricato dall'Amministrazione Comunale degli eventuali controlli.

Si allegano alla presente:


Planimetria rapportata in scala 1:100 / 1:200 /o 1:500;

Stralcio catastale con indicazione del terreno dove sarà utilizzato il compostaggio.

Erice, _____

RICHIEDENTE

COMUNE DI ERICE




ECONORD

COME SI FA IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO?



IL CICLO DELLA NATURA



In natura la sostanza organica prodotta e non più utile alla vita (foglie secche, rami, spoglie di animali ecc..) viene decomposta dai microrganismi presenti nel terreno che la restituiscono al ciclo naturale.


Le componenti meno degradabili costituiscono l'humus, prezioso per la crescita di altri vegetali.

L'humus può essere considerato una vera e propria riserva di nutrimento per le piante data la capacità di liberare lentamente ma costantemente elementi nutritivi (es. azoto, fosforo, potassio) assicurando la fertilità costante del suolo.

IL COMPOSTAGGIO



Con il compostaggio vogliamo imitare, riproducendoli in forma controllata e accelerata, i processi che in natura riconsegnano le sostanze organiche al ciclo della vita.



I MATERIALI COMPOSTABILI



I materiali compostabili si possono suddividere in due tipologie:

VERDI

I materiali verdi comprendono tutti quelli che contengono acqua, ad esempio i residui della cucina (anche le bucce delle arance e delle carote che non sono verdi). Hanno la capacità di marcire rapidamente. Il loro potere strutturante è generalmente debole. Anche l'erba tagliata e i residui dell'orto rientrano i materiali verdi, tuttavia possono avere un potere strutturante maggiore, come ad esempio i gambi dei pomodori.

I residui della cucina devono essere classificati come materiali verdi.

SCURI

I materiali scuri comprendono tutti quelli duri e secchi come i fucelli, i rami, la paglia o il fieno.

Alcuni hanno un potere strutturante elevato (ad esempio gli sfalci della siepe), altri invece più ridotto (es. erba secca e foglie morte).

ELEMENTI IMPORTANTI DA CONSIDERARE ECONORD

L'AZOTO E IL CARBONIO

Tutti i vegetali sono composti essenzialmente da carbonio (C) e azoto (N) ma il rapporto tra questi due elementi (rapporto C/N) indica se i vegetali devono essere inseriti tra i materiali scuri o tra quelli verdi.

I materiali scuri presentano un rapporto C/N abbastanza elevato (es. paglia 120, foglie morte 60), mentre l'erba tagliata ha un rapporto C/N pari a 10

POTERE STRUTTURANTE


Tutte le materie tendono a cedere a causa della gravità. Se la miscela non è strutturata, le materie si compattano, l'aria non circola più e si sviluppano cattivi odori.

L'aggiunta di elementi strutturanti, rigidi e lenti a decomporsi, assicura resistenza e permette la circolazione di aria.

INSTALLARE LA COMPOSTIERA



La compostiera dovrebbe essere idealmente posizionata in un luogo riparato e accessibile tutto l'anno. Gli eccessi (vento, sole, umidità, freddo) rallentano o bloccano i processi poiché squilibrano le condizioni di vita dei microrganismi attivi durante il compostaggio.



AVVIO DEL COMPOSTAGGIO



1. Posizionare uno strato di circa 10 cm di materiali scuri grossolani che serviranno da drenaggio affinché l'acqua non si accumuli sul fondo e l'aria circoli in modo appropriato.
2. Ricoprire il primo strato con un altro di sostanze verdi, spesso al massimo 10 cm, distribuendoli bene negli angoli.
3. Coprire il contenuto con il materiale scuro inumidito con acqua e poi continuare alternando agli strati scuri umidi quelli di materiale verde. Terminare sempre con uno strato di sostanze scure.
4. Coprite il tutto con un cartone umido, un vecchio tessuto o una tela di iuta. In questo modo si evita di attirare le mosche.
5. Chiudere la compostiera.

L'UMIDITA' E L'AREAZIONE



- A. **Se i materiali sono secchi in superficie:** umidificare con un innaffiatoio e, se ancora non è stato fatto, predisporre un pezzo di cartone umido direttamente a contatto con l'ultimo strato. In questo modo si eviterà un'evaporazione troppo rapida.
- B. **Se la parte superiore dei materiali è umida e compressa:** aprire il coperchio della compostiera per alcuni giorni e aggiungere un po' di materiali scuri non umidi e mischiare quelli in superficie.
- C. **Se il contenuto della compostiera è molto secco (o umido) anche in profondità:** è necessario un rovesciamento (consiste nello svuotare e mischiare tutto il contenuto della compostiera).

LE REGOLE D'ORO DEL COMPOSTAGGIO



1. **I materiali:** 50% verdi e 50% scuri, umidi all'avvio e in occasione di ogni rifornimento successivo.
2. **L'acqua:** controllare il tasso di umidità al centro della compostiera e sui bordi (dove il composto tende a seccare).
3. **L'ossigeno:** verificare che la miscela sia ben areata per garantire lo sviluppo dei batteri buoni. I cattivi odori indicano una mancanza di areazione.
4. **Il rovesciamento:** effettuare il rovesciamento in base ai propri obiettivi e alla vostra disponibilità

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI



Problemi	Cause	Soluzioni
Cattivi odori	<ul style="list-style-type: none">• Eccesso di umidità.• Eccesso di materia verde.• Materiali decomposti in modo inappropriato.	<ul style="list-style-type: none">• Effettuare un rimescolamento completo.• Correggere il tasso di umidità.• Aggiungere dei materiali strutturanti che facilitino l'ossigenazione.
Moscerini e abitanti non desiderati	<ul style="list-style-type: none">• Eccesso di materiali verdi.• Materiali decomposti in modo inappropriato.	<ul style="list-style-type: none">• Rimescolare e posizionare al centro della compostiera le materie che presentano problemi.• Coprire la superficie con un pezzo di cartone umido.
Blocco della fermentazione aerobica (materie troppo secche o umide)	<ul style="list-style-type: none">• Eccesso di materiale verde.• Eccesso di materiale scuro.	<ul style="list-style-type: none">• Rimescolare e aggiungere dei materiali scuri.• Rimescolare e umidificare.

SITUAZIONI E FINALITA' DIVERSE



	Modalità di riempimento	Rovesciamento	Modalità di raccolta (tempo, quantità)	Materie da compostare
<p>Caso n.1</p> <p>Obiettivo: riduzione dei rifiuti</p>	<p>Apporti di quantità ridotte, la compostiera non viene mai riempita oltre la metà.</p>	<p>Miscela regolare in superficie. Un rovesciamento l'anno.</p>	<p>Da 10 a 12 mesi. Poco compost, ma l'operazione consente il riciclaggio dei rifiuti.</p>	<p>In prevalenza residui della cucina. Fare attenzione a immettere regolarmente delle materie scure e a limitare l'apporto di erba tagliata.</p>
<p>Caso n.2</p> <p>Obiettivo: compost</p>	<p>La compostiera viene riempita progressivamente in 3 o 4 mesi.</p>	<p>Quando la compostiera è piena; in seguito ogni 2-3 mesi.</p>	<p>Da 7 a 8 mesi. Continuare gli apporti per altri 4 mesi. Togliere i materiali più freschi. Raccogliere il compost più maturo e sostituire i materiali più freschi.</p>	<p>Disporre di uno stock di materie scure raccolte durante l'autunno. Il consumo di frutta e verdura fornisce le materie verdi. Disporre di apporti occasionali che provengono dalla manutenzione del giardino.</p>
<p>Caso n.3</p> <p>Obiettivo: Compost rapido</p>	<p>La compostiera viene riempita completamente in una volta sola o in un breve periodo. Effettuare anche dei rifornimenti regolari.</p>	<p>Procedete con un rovesciamento ogni 4-6 settimane.</p>	<p>Da 5 a 6 mesi. Dopo 4 mesi, iniziare a riempire una seconda compostiera. Lasciare maturare la prima per raccogliere tutto il compost 2 mesi dopo.</p>	<p>Ogni elemento organico è da destinare alla compostiera. Approfittare delle condizioni delle campagne in autunno e in primavera per avviare un nuovo processo di compostaggio.</p>

QUANDO E' MATURO IL COMPOST?

Attenersi alle seguenti informazioni per sapere a che punto è la maturazione:

- **odore:** l'emissione di un odore di sottobosco da parte della materia è un segnale eccellente;
- **colore:** se è marrone, quasi nero, il procedimento funziona;
- **struttura:** se non si distinguono più i materiali immessi inizialmente e se le particelle del cumulo sono piuttosto fini e di dimensioni omogenee (ad eccezione di qualche ramo mal decomposto), si è raggiunto l'obiettivo;
- **presenza di vermi:** se quasi tutti se ne sono andati è ora di procedere alla raccolta.

Note: è sempre meglio raccogliere precocemente rispetto a utilizzare una terra scura consumata. Non cercare di ottenere un prodotto identico al compost generato a livello industriale.

PROMEMORIA SULLE MODALITA' D'USO ECONORD

- Il compost deve essere utilizzato in superficie. E' preferibile non interrarlo né mischiarlo con la terra del giardino.
- E' sconsigliato impiegare il compost puro come supporto per la semina. Tutta la sua utilità si rivela, invece, quando è ben maturo, setacciato e mischiato a metà con il terriccio da semina disponibile in commercio.
- La messa a dimora non deve essere effettuata nel compost puro. L'azione appropriata deve consistere nel ricoprire il suolo attorno alle piante col del compost.
- Preferire degli apporti regolari in strati fini, piuttosto che spessi.

INFORMAZIONI UTILI PER L'ORTO



Verdure che amano il compost	Verdure che apprezzano il compost	Verdure che fanno a meno del compost
Carciofo	Asparago	Aglio
Melanzana	Barbabietola	Scalognò
Sedano	Carota	Insalata belga
Cetriolo	Spinacio	Fava
Zucca	Fagiolino	Valerianella
Melone	Lattuga	Cipolla
Porro	Prezzemolo	
Peperone		
Patata		
Zucca		
Pomodoro		

Da 3 a 5 kg/mq

Da 1 a 3 kg/mq